



LE RESPONSABILITA' LEGALI DEI CAPI

avv. Umberto Ronci

- 1) Premessa ed introduzione**
- 2) Illecito amministrativo**
- 3) Illecito legale**
- 4) Illecito civile**
- 5) Il danno**
- 6) Il risarcimento del danno**
- 7) La responsabilità patrimoniale**
- 8) La rappresentanza legale**
- 9) Suggerimenti e raccomandazioni**

aggiornamento testi luglio 2000

LE RESPONSABILITA' LEGALI DEI CAPI

Premessa.

I dirigenti di qualsiasi organismo, movimento od associazione sono vincolati, nello svolgimento delle loro funzioni, a due tipi di norme, le prime delle quali non possono essere in contrasto con le seconde: queste norme sono gli Statuti ed i Regolamenti dei singoli enti da un lato e le Leggi dello Stato dall'altro.

Così noi Capi dell'Agesci siamo legati con il Patto Associativo, allo Statuto, ai Regolamenti ed ai fondamenti del metodo Scout in essi contenuti per quanto riguarda il rapporto interno (il rapporto, cioè, che lega gli associati tra loro), mentre per quanto riguarda il rapporto esterno all'associazione (con i genitori dei ragazzi, con i proprietari dei terreni da campo, coi fornitori, con la pubblica amministrazione, con i terzi in genere che eventualmente entrano in contatto attraverso le nostre attività, ecc.), siamo vincolati alle leggi -civili, penali e amministrative- dello Stato italiano.

Le successive note vogliono approfondire, nel modo più possibile preciso, alcuni aspetti "legali" del nostro essere Capi dell'Agesci.

Introduzione

La materia che andiamo a trattare richiederebbe qualche nozione di che cosa per il diritto significhino i concetti di "**fatto illecito**", "**colpa**", "**responsabilità**", "**diligenza**", "**nesso causale**" e "**personalità giuridica**"; ma poiché la trattazione sistematica di tali concetti richiederebbe un trattato vedremo di chiarirli, per quanto possibile, nel corso dell'esposizione.

Nella vita pratica "**fatto**" significa avvenimento, impresa.

Si considera "**fatto giuridico**" nel campo del diritto qualunque avvenimento al quale sono collegate dal diritto conseguenze giuridiche e più precisamente la nascita, la modificazione e la perdita di un diritto.

Nel diritto civile "fatto" è tanto un avvenimento naturale (fatto naturale, es. terremoto, inondazione, nascita o morte di una persona, il decorso del tempo) quanto una manifestazione concreta di volontà dell'uomo, (più propriamente denominato atto, es. contratto, testamento, ecc.) da cui scaturiscono conseguenze giuridiche.

Nel diritto penale "fatto" è tutto quanto una persona compie materialmente dando origine al reato, divenendo l'elemento materiale di esso.

Nel diritto amministrativo "fatto" (meglio definito atto) è ogni provvedimento concreto preso dalla pubblica amministrazione in relazione all'esercizio della propria attività amministrativa nel campo del diritto pubblico.

In generale s'intende per "**atto giuridico**" l'atto compiuto dall'uomo in modo consapevole e volontario e che ha rilevanza per l'ordinamento, differenziandosi dal semplice comportamento che per il diritto è indifferente (dormire, sbadigliare) e che rientra nel novero dei meri fatti naturali.

Sia i fatti che gli atti possono essere **leciti od illeciti**, cioè conformi o meno alle previsioni dell'ordinamento giuridico; questi ultimi, dei quali qui ci occuperemo, sono quelli che hanno all'origine la violazione di una qualche norma di legge.

La violazione potrà riguardare norme poste a difesa di un interesse pubblico, generale (attinenti, cioè, all'ordine etico-politico-sociale dello Stato e per questo motivo imposte a tutti i consociati): si avrà allora un illecito amministrativo o, nei casi più gravi, un illecito penale, che la legge chiama "reato"; potrà invece incidere semplicemente nella sfera giuridica dei privati, realizzando in questo caso un illecito civile.

La differenza tra i tre tipi di violazioni è fondamentale per la diversa regolamentazione e le diverse conseguenze giuridiche che ad esse si riconnettono.

Si chiama "**responsabilità**" il dovere di rendere conto della violazione commessa e il doverne sopportare le conseguenze (sanzione).

La responsabilità può nascere sia da **comportamenti attivi (azioni)** che da **comportamenti negativi (omissioni)**.

La **sanzione** che accompagna un reato può essere detentiva (arresto o reclusione) oppure pecuniaria (ammenda o multa); non sono infrequenti i casi di reati puniti con entrambi i tipi di sanzione.

La **sanzione** che accompagna un **illecito civile** invece è solo di natura patrimoniale (generalmente il risarcimento del danno, nelle due forme della reintegrazione in forma specifica o per equivalente pecuniario) e la prestazione o la somma dovuta sono corrisposte al danneggiato.

A volte le violazioni sono di carattere civile e penale contemporaneamente e quindi le sanzioni si sommano; altre volte esse rivestono soltanto carattere civile o carattere penale.

Vi sono poi altre differenze: l'illecito penale non viene punito se si dimostra che l'azione o l'omissione che lo hanno causato sono state compiute col consenso dell'aveute diritto o nell'esercizio di un diritto o per legittima difesa o nel caso di necessità; nell'illecito civile invece il risarcimento del danno viene escluso se si prova che l'evento dannoso si è realizzato nell'esercizio della legittima difesa o in stato di necessità e in particolari ipotesi, in caso di fortuito.

Ancora: la responsabilità penale è "personale" e "diretta" (nessuno può essere punito per il reato commesso da un'altra persona a meno che non avesse l'obbligo giuridico di impedirlo; per essa si risponde dal compimento del 14° anno di età, se chi ha commesso il fatto aveva al momento la capacità di intendere e di volere; tale capacità è sempre presunta dal compimento del 18imo anno di età.

La responsabilità civile può essere anche "solidale" (in caso di più danneggiati ognuno è tenuto a risarcire l'intero danno salvo in ogni caso il diritto a chiedere agli altri corresponsabili la parte ad essi spettante) e indiretta per fatto altrui (il genitore di un minore è tenuto a risarcire i danni che questo arreca, ecc.).

Per tale responsabilità si risponde in proprio dalla maggiore età (18 anni), ma rispondono i genitori o le persone ad essi equiparate (ed è il caso dei Capi durante le attività) per i minorenni.

La responsabilità amministrativa dei privati discende dalla violazione dei doveri amministrativi, doveri imposti a tutti i cittadini in base al generale potere di sovranità.

Tale potere di imperio è riconosciuto dalla legge in capo allo Stato od ai suoi enti pubblici per il perseguimento di interessi pubblici.

Il presupposto perché si possa parlare di responsabilità è che vi sia stato un comportamento ascrivibile a dolo e/o colpa: dolo indica, in genere, una volontà consapevolmente rivolta a perseguire uno scopo ingiusto e dannoso; colpa indica, in genere, un comportamento antiggiuridico producente un evento dannoso non voluto, anche se previsto.

Consiste nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline oppure consiste in una condotta negligente (significa trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine, superficialità, non aver tenuto conto di tutti gli elementi), imprudente (significa imprevidenza, leggerezza, audacia oltre alla logica comune, avventatezza), inesperta-imperizia (mancanza di abilità e di preparazione specifica, inesperienza).

Illecito amministrativo

Nella dottrina amministrativa il termine "illecito" assume significati diversi, secondo che venga riferito alla pubblica amministrazione, in quanto soggetto attivo della potestà amministrativa, ovvero ai soggetti passivi della medesima potestà (i cittadini) ed in tal caso "illecito amministrativo" è rilevante non soltanto perché riferito a tali soggetti, ma per un secondo aspetto in

quanto si allude ad un particolare tipo di illecito, distinto sia dall'illecito civile sia da quello penale.

Si compie un illecito amministrativo quando si viola un dovere generale cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa, irrogata generalmente dalla autorità amministrativa, non ha funzione repressiva come quella penale, ma è volta ad una realizzazione indiretta della pretesa dell'amministrazione di vedere eseguito l'obbligo imposto dalla legge.

Rispetto alle sanzioni amministrative, quelle penali dipendono dal fatto che una certa trasgressione sia considerata reato: il che implica che l'ordinamento disponga secondo certi principi fondamentali, la cui violazione è considerata più grave.

Rispetto alle sanzioni amministrative, quelle civili si caratterizzano per la nascita dell'obbligazione di risarcimento, che tende a riparare ai danni prodotti sia nella forma di reintegrazione dello status quo ante, sia nella forma di obbligo pecuniario.

Spesso un medesimo fatto costituisce contemporaneamente illecito civile, penale ed amministrativo; in questi casi il fatto viene considerato in modo diverso rispettivamente dalla legge civile, da quella penale e da quella amministrativa, per collegarvi diverse conseguenze.

Le materie oggetto di normativa amministrativa sono disciplinate da singole leggi speciali, specifiche, cioè, per ogni materia che per quantità e per complessità è tale che non è possibile sintetizzarle: dalla circolazione stradale, alle autorizzazioni per i campeggi, alla disciplina di spettacoli, lotterie, alle questioni della sicurezza delle nostre sedi e delle case di vacanza.

Gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni di riferimento, competenti nelle diverse situazioni possono essere i più diversi: come Stato, Regioni, Province, Comuni, altresì Comunità Montane, Enti Parco, AUSL, Polizia di Stato, Comando Vigili del Fuoco, ecc..

E' bene informarsi presso gli enti di cui sopra al fine di conoscere dettagliatamente quali leggi e/o regolamenti sono da osservare in funzione del territorio, della attività da svolgere, della struttura da utilizzare.

E' utile, inoltre, sapere che la sanzione amministrativa (consistente di solito nel pagamento di una somma di denaro) non può essere applicata ai minorenni (o a chi è incapace di intendere o volere), ma in tali casi risponde chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Illecito penale

Per essere chiamato a rispondere penalmente il soggetto deve aver **agito con "dolo"**, cioè con la precisa intenzione di causare il fatto che costituisce reato, **oppure con "colpa"**, cioè senza l'intenzione di produrre l'evento dannoso pericoloso, ma di fatto omettendo la diligenza, prudenza e perizia necessarie ad evitarlo oppure non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline espressamente previste per la prevenzione del reato.

La legge penale - per ragioni facilmente intuibili - colpisce in maniera più grave i reati dolosi di quelli colposi mentre esclude la punibilità per i fatti illeciti causati dal caso fortuito o commessi in stato di necessità, di legittima difesa o di forza maggiore.

La legge penale italiana prevede alcune situazioni che possono verificarsi con facilità nel corso di **talune attività scout** e si sostanziano in reati puniti dalla legge.

Senza entrare nel campo delle leggi speciali (ad es. Codice della strada di cui si può ipotizzare la violazione durante un'uscita in bicicletta) anche esaminando il solo Codice Penale si trova tutta una serie di reati che ci interessa da vicino.

Alcuni di essi comportano conseguenze relativamente modeste:

- Art. 635: danneggiamento di cose altrui.
- Art. 637: ingresso abusivo nel fondo altrui.
- Art. 659: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
- Art. 675: collocamento pericoloso di cose.
- Art. 676: rovina di edifici o di altre costruzioni.
- Art. 734: distruzione e deturpamento di bellezze naturali.

Ma il Codice ne contempla altri di estrema gravità:

- Art. 449: delitti colposi di danno (cagionare per colpa un incendio od altro disastro).
- Art. 589: omicidio colposo.
- Art. 590: lesioni personali colpose.
- Art. 591: abbandono di persone minori od incapaci.

Il Codice ne prevede altri che possono riguardarci da vicino, quali: abuso mezzi correzione, maltrattamenti verso fanciulli, reati sessuali, porto abusivo di armi (coltelli), abbandono di rifiuti, ingresso e/o soggiorno abusivo in parchi naturali, ecc.

Qualora il Capo abbia voluto il fatto previsto come reato, sarà punito per reato doloso, qualora, invece, abbia realizzato l'evento senza volerlo, ma a causa di sua imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi o regolamenti, sarà punito per reato colposo.

L'entità della pena è conseguenza diretta dell'una o dell'altra ipotesi.

Tutte le volte che nel reato commesso da un ragazzo sia **ravvisabile un collegamento** col comportamento negligente o imprudente **del Capo**, questi sarà chiamato a rispondere a titolo di concorso colposo del reato commesso.

Infatti il Capo, in quanto educatore, ha il dovere giuridico di **vigilanza** sui ragazzi nel tempo in cui sono ad esso affidati, dovere che, tra gli altri, include certamente quello di impedire che i ragazzi stessi commettano reati e comunque rechino danno a se e agli altri.

Pertanto **sarà responsabile penalmente se abbia omissso** di esercitare la dovuta vigilanza e, a causa di questa inosservanza, un reato sia stato realizzato.

Alcuni esempi serviranno a chiarire la conclusione accennata.

Spesso avviene che i ragazzi, al campo, utilizzino i "coltelloni" scout per fini di gioco. Se in tale occasione, senza che alcuno sia intervenuto per far cessare il gioco pericoloso, uno dei ragazzi rimane ferito, il Capo negligente sarà chiamato a rispondere penalmente del reato di lesioni colpose, da solo o in concorso con l'autore del fatto, qualora questi abbia più di 14 anni e sia ritenuto dal giudice psichicamente in grado di rendersi conto della pericolosità del suo comportamento.

Un altro esempio piuttosto verosimile. Qualora un Capo clan, senza la necessaria esperienza, improvvisi una route in alta montagna dove il percorso richieda particolari abilità tecniche, e a causa di ciò i ragazzi, inesperti, causino a sé o ad altri lesioni o addirittura la morte, quel Capo sarà imputabile a titolo di colpa dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo per sua inescusabile imprudenza, con le pesanti conseguenze previste dalla legge.

Occorre quindi che i Capi pongano il massimo dell'attenzione e della diligenza nella scelta delle attività, dei modi per realizzarle, dei percorsi delle routes e in tutte quelle occasioni in cui si impone un dovere di vigilanza sui ragazzi ad essi affidati.

Va precisato e sottolineato, comunque, che le **contravvenzioni** (cioè i reati che il legislatore considera di minore gravità) sono punite sia se commessi con dolo che con colpa, mentre i delitti sono punibili solo se commessi con dolo, salvo i casi di delitti colposi espressamente preveduti dalla legge.

Pertanto, a titolo di esempio, non sarà punibile per il reato di "danneggiamento" commesso da un ragazzo, il Capo che non abbia esercitato la dovuta vigilanza, non essendo punito dalla legge penale il danneggiamento colposo.

E' importante ricordare, infine, che è prevista **un'aggravante** (con aumento di un terzo della pena base) per aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento.

E, ancora, che un medesimo reato può essere imputato a più persone che lo abbiano compiuto in concorso tra loro ed in questo caso la legge penale contempla, a volte, un aggravamento della pena.

Illecito civile

Costituisce illecito civile ogni fatto ed atto che arrechi ad altri un danno ingiusto. La categoria è così vasta che non è il caso di procedere ad una elencazione, anche se solamente a carattere esemplificativo.

L'illecito civile può derivare dalla violazione di un dovere o di un obbligo assunto volontariamente con un contratto: si verserà allora in "**colpa contrattuale**"; questo tipo di colpa è configurabile ogni qualvolta uno dei nostri ragazzi subisce un danno durante le attività, perché si ritiene che i rapporti che si instaurano fra l'associazione e la famiglia nel momento in cui il ragazzo entra nella nostra unità, abbiano natura contrattuale.

Quando invece il fatto dannoso deriva dalla violazione di una norma di legge, si verserà in "**colpa extra-contrattuale**"; così se si danneggiano le piante ed animali nel corso di una attività all'aperto, se si brucia un bosco, ecc...

La distinzione fra i due tipi di colpa è molto importante perché, mentre la responsabilità contrattuale del danneggiante va dimostrata dal danneggiato e per essa si risponde solamente del danno prevedibile al momento in cui è sorto l'obbligo ed in caso che non sia usata la normale diligenza; la responsabilità extra-contrattuale del danneggiante si presume: egli, cioè, dovrà dimostrare di aver usato una diligenza estrema e tuttavia di non aver potuto evitare l'avverarsi dell'evento dannoso, se vorrà essere liberato dalla responsabilità.

Inoltre in caso di culpa extra-contrattuale si risponde anche per il danno imprevedibile.

Fondamento essenziale per essere chiamato a rispondere in sede civile di una colpa (contrattuale o extra-contrattuale) è l'esistenza di un nesso di causalità, cioè l'azione o l'omissione devono essere state la causa diretta della produzione dell'evento dannoso; mancando tale nesso non sorge la responsabilità.

Il danno

Questo termine indica pregiudizio, "nocumento" recato in qualunque modo a persona o cosa .

Esso può consistere in una diminuzione patrimoniale (**danno patrimoniale**) oppure in sofferenze di animo, pregiudizi in genere alla attività di relazione, in mortificazione di sentimenti ed affetti, nella causazione di dispiaceri e dolori morali (**danno morale**), oppure in una lesione dell'integrità fisica (**danno biologico**), oppure in violazioni del diritto alla personalità - decoro, reputazione, identità personale, riservatezza, onore, immagine, lo sconvolgimento dei ruoli in una famiglia dopo una disgrazia, ecc. - (**danno esistenziale**).

Il danno patrimoniale può verificarsi in conseguenza di una decurtazione dei propri beni (ad es. per un furto o per l'esborso del prezzo di una merce non più ricevuta: danno emergente - cioè il danno che una persona subisce per un'effettiva diminuzione patrimoniale determinata da fatto altrui) oppure per un guadagno che non si è potuto realizzare (ad es. in guadagno che si sarebbe ricavato se la merce fosse stata consegnata ed avesse potuto essere rivenduta: lucro cessante - cioè il danno che una persona subisce per il mancato guadagno in conseguenza della situazione creata da un fatto illecito).

Spesso questi due aspetti sono strettamente collegati tra loro e concorrono a comporre il danno cagionato. Tranne pochissimi casi di risarcimento per fatto incolpevole, il danno è frutto, nel diritto civile, di un atto illecito.

Colui che, con atto illecito, doloso o colposo abbia appunto cagionato danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcirlo (art. 2043 cod.civ.).

Il risarcimento avviene in genere valutando in denaro il danno ed obbligando il responsabile a pagare la somma così determinata.

Il danno non patrimoniale (danno morale) può essere soltanto risarcito nei tassativi casi in cui la legge lo consente: praticamente se l'atto illecito che l'ha cagionato costituisce reato (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.). Pure esso viene in concreto riportato ad una somma di denaro, non essendo possibili altre forme di indennizzo.

Una particolare fattispecie di danno patrimoniale venuta di recente alla attenzione è il "**danno biologico**".

Si intende per danno biologico il pregiudizio alla sfera individuale di integrità fisica e psichica, subito a causa di un atto illecito altrui.

La costituzione garantisce come diritto inviolabile della persona l'integrità individuale: oggi si riconosce che nel patrimonio di ciascuno rientra anche il diritto alla pienezza di questa integrità individuale e si riconosce che , in seguito a lesioni personali si deve risarcire non soltanto il danno patrimoniale in senso stretto (il mancato guadagno o le spese per cure mediche) e non soltanto il danno morale (le sofferenze patite) ma anche il pregiudizio costituito dalla menomazione temporanea o permanente della personalità psicofisica.

Il risarcimento del danno

Qualunque fatto - doloso o colposo - che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 cod. civ.), se la responsabilità non è esclusa per motivi espressamente previsti dalla legge.

Talora la legge chiama a rispondere persone diverse dai colpevoli: così per un danno causato da un minorenne sono chiamati a rispondere civilmente i genitori o le persone ad essi equiparate (genitori adottivi, tutori ...).

Il codice civile , all'art. 2048, prevede anche: "**...i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto..**".

L'articolo citato **non presuppone necessariamente un rapporto di insegnamento** ma è applicabile anche nel caso in cui il rapporto tra il minore e colui che deve rispondere del suo fatto illecito **abbia soltanto fini di educazione.**

Quindi i Capi ed anche gli Assistenti possono venire chiamati rispondere civilmente sia per fatto proprio (come tutti) sia per fatti altrui: sia che il danno sia il risultato di una loro azione od omissione, sia che il fatto causativo dell'evento sia stato realizzato da uno dei loro ragazzi e ciò per omissione dei loro doveri di vigilanza.

I capi sono liberati dalla responsabilità civile per il fatto commesso dai loro ragazzi solo nel caso in cui possano dimostrare che il fatto dannoso si è realizzato **sebbene abbiano fatto il possibile per impedirlo**, o che esso è avvenuto in circostanze tali che essi non avevano potuto usare dei loro poteri per impedirlo, o che, infine, sarebbe accaduto anche se essi avessero usato la normale diligenza per impedirlo.

La prova che può liberarli da responsabilità ricade su di loro secondo le regole proprie della responsabilità extracontrattuale.

Va notato che l'ipotesi di responsabilità del precettore non è - come sembrerebbe - rigorosamente alternativa a quella, prevista nello stesso articolo 2048 cod. civ., **dei genitori**: concorrendo i diversi presupposti dell'una e dell'altra ipotesi, **si verifica il loro concorso** con la conseguenza che il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni sia al capo che ai genitori (ex art. 2055 cod. civ. - solidarietà -).

Nessuna responsabilità civile, invece, è attribuibile al capo nel caso di danni arrecati a terzi dal ragazzo **che abbia raggiunto la maggiore età**: in questa ipotesi, infatti, il ragazzo non è sottoposto ad alcun potere ed è libero di scegliere i propri comportamenti né il capo ha alcun potere su di lui.

Un aspetto resta da chiarire: **quale efficacia giuridica rivestano quelle dichiarazioni** che i genitori prima dei campi o all'inizio di un nuovo anno scout facciano di accollarsi la responsabilità per i danni causati dai loro figli liberandone contemporaneamente i capi.

Tali dichiarazioni **non hanno efficacia liberatoria dei capi**, i quali, in assenza di una espressa approvazione del danneggiato saranno ugualmente chiamati a rispondere civilmente verso quest'ultimo (vedi art. 1273 cod.civ.).

In mancanza di tale approvazione i **genitori rimarranno obbligati in solido** con il capo, ed il terzo potrà chiedere il risarcimento del danno all'uno o all'altro per intero.

La dichiarazione dei genitori riveste unicamente una **efficacia interna** cioè rispetto al capo, nel senso che questo potrà rivolgersi ai genitori per riavere quanto corrisposto al danneggiato a titolo di risarcimento.

Reputiamo opportuno ricordare che, per quanto riguarda la responsabilità civile dei capi, un **aggravamento** di essa può derivare dal carattere di "**pericolosità**" che le attività stesse possono rivestire, tenuto conto della natura di talune attività o dei mezzi usati per realizzarle.

Il codice, infatti, prescrive che chi cagiona danno ad altri nel corso di attività pericolosa (e della pericolosità o meno è il giudice a valutare), deve risarcire il danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (art. 2050 cod.civ.).

Ad ogni verificarsi di un evento dannoso si può dunque presumere che le misure adottate non fossero sufficienti ad evitarlo e il contrario non sarà spesso facile da dimostrare.

La responsabilità patrimoniale

In senso giuridico, **con questo termine (patrimonio), si indica il complesso dei diritti ed obblighi, dei rapporti giuridici attivi e passivi aventi un contenuto economico**, appartenenti ad una sola persona fisica o ad ente morale.

La responsabilità patrimoniale non è elemento costitutivo della "obbligazione", ma all'obbligazione non è certo estranea essendovi legata da un puntuale e rilevante rapporto di strumentalità.

La funzione della responsabilità patrimoniale ed il nesso che la lega all'obbligazione si percepiscono con chiarezza solo ponendola in stretta relazione con il fatto dell'inadempimento e con le sue conseguenze: stabilendo, in altre parole, un collegamento tra l'art. 2740 (responsabilità patrimoniale) e l'art. 1218 (responsabilità del debitore) cod.civ..

In questa prospettiva, **la responsabilità patrimoniale** entra in gioco tutte le volte che il **debitore ometta**, per una causa a lui imputabile, **il regolare adempimento** della prestazione dovuta: il patrimonio del debitore stesso soggiace, allora, alle iniziative che il creditore può intraprendere per conseguire sopra di esso la realizzazione delle proprie ragioni di credito.

Detto altrimenti, **la responsabilità patrimoniale presidia il buon funzionamento del rapporto obbligatorio** e ne assicura, comunque, il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore: ne assicura il risultato esponendo i beni di quest'ultimo all'azione esecutiva promossa dal creditore.

Soggetti di diritto sono le "**persone fisiche**" - cioè gli esseri umani - e le "**persone giuridiche**" - cioè quegli enti a cui l'ordinamento giuridico riconosce una titolarità di diritti distinta da quelli delle persone che li compongono.

Vi sono però organismi che, pur essendo sforniti di personalità giuridica, **sono a vari fini presi in considerazione dalla legge.**

Fra questi enti, dei quali attualmente in Italia i più importanti sono i Partiti ed i Sindacati, **va annoverata anche la nostra associazione**, che per diritto viene qualificata come Associazione non riconosciuta e come tale è regolata dagli artt. 36-38 del cod.civ..

L'articolo che qui particolarmente ci interessa, il 38, stabilisce: "**Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione**".

Che significa ciò?

Significa che, qualora un capo abbia assunto obbligazioni per la propria unità, o gruppo o zona o regione (ad es. abbia noleggiato un pullman o abbia comperato del materiale, dei viveri ecc...) e poi non si trovino i fondi sufficienti per saldare il debito, egli sarà tenuto a pagare "di tasca propria".

Naturalmente il "fondo comune" di cui parla la legge e su cui i terzi possono soddisfare i loro crediti, non è quello di tutta l'Agesci, ma quello dell'ente (unità, gruppo, zona o regione) nel nome del quale si è agito.

La rappresentanza legale

Lo Statuto Agesci attribuisce al Capo Gruppo ed alla Capo Gruppo la rappresentanza legale del Gruppo (**art. 13, ultimo comma**); al Responsabile ed alla Responsabile di Zona la rappresentanza della Zona (**art. 27, ultimo comma**); al Responsabile ed alla Responsabile Regionale la rappresentanza della Regione ed infine al Presidente e alla Presidente del Comitato Centrale la rappresentanza della Associazione (**art. 52, ultimo comma**).

La congiunzione usata " e " fa ritenere che tale rappresentanza è conferita "congiuntamente".

Dalla indicazione dello Statuto possiamo trarre alcune considerazioni che aiutino a capire meglio un concetto che è, e resta, piuttosto astratto e non di facile interpretazione.

Per semplificare e sintetizzare la terminologia, qui di seguito saranno denominati "Responsabili" i Capi ed "Enti" i vari livelli associativi.

1 - La rappresentanza legale è la situazione soggettiva di una o più persone che "impersonano" verso l'esterno un soggetto collettivo.

Essa ha aspetti che potremmo definire "**statici**" o "**dinamici**".

Nell'ambito di questa distinzione, si identificano da un lato le attività consistenti nella espressione della esistenza o della volontà dell'Ente (es. firma di dichiarazioni, decisioni collegiali, ecc.); dall'altro i poteri operativi in base ai quali i Responsabili assumono le decisioni fondamentali dell'Ente (es. affitto della sede, azioni pubbliche, ecc.).

Ricordiamoci che tutto ciò è indipendente da qualsiasi ragionamento di democrazia e condivisione associativa in base al quale il preventivo accordo è vitale e necessario nella formazione di ogni decisione (qui siamo a 'valle' di quest'ultima): anzi, in analogia con previsioni di legge in materia di società, deve ritenersi che eventuali limitazioni od attribuzioni di deleghe specifiche ad altri capi, non facciano venir meno la rappresentanza e la conseguente piena validità, per i terzi esterni, di tutto quanto i Responsabili fanno, anche se in difformità da decisioni prese.

2 - Vi è un'ulteriore possibile distinzione, tra aspetti "attivi" e "passivi".

Sotto il primo profilo, pensiamo ai poteri operativi di cui parlavamo sopra; sotto il secondo, dobbiamo pensare all'ipotesi di responsabilità dell'Ente (ad es. per danni al fabbricato della sede, omesso pagamento degli affitti, inadempienze contrattuali in genere, ecc.) a fronte della quale i Responsabili "impersonano" l'Ente stesso: non tanto perché debbano sopportare la responsabilità penale od economica (quella soprattutto quando a ...combinare guai sono i ragazzi, resta dei capi che li hanno in affidamento dai genitori!), quanto perché sono legittimi destinatari di pretese e contestazioni altrui, in nome e per conto dell'Ente (e per via indiretta dell'Associazione).

3 - Ultima annotazione va fatta in relazione **all'operare "congiunto" dei Responsabili.**

I loro poteri e le loro responsabilità sono infatti inscindibili, cosicché, ad esempio la firma del contratto di affitto della sede od altro contratto è valida solo se apposta da entrambi, così come entrambi sono responsabili anche qualora la contestazione sia inviata ad uno solo di essi.

Va da sé che quando, per motivi contingenti, vi sia un solo Responsabile sarà a lui o a lei che la legale rappresentanza competerà: ma va anche detto che, a termini di Statuto, simile situazione è irregolare ed andrebbe rimediata quanto prima.

Un diverso discorso vale invece per la posizione dell'Assistente, al quale non compete la rappresentanza (e la firma ad esempio non è giuridicamente necessaria per gli atti "civili" dell'Ente; potrebbero darsi casi in cui ciò sia invece richiesto a fini ecclesiastici).

Da tutto quanto sopra deriva il suggerimento ai Responsabili affinché **esercitino attenzione e cautela** in ogni loro atto ed attività e si tengano reciprocamente informati, così da assicurare una corretta gestione dell'Ente ed essere ... "parati" per eventuali situazioni straordinarie.

Conclusioni

- **suggerimenti:** alla luce di quanto esposto ed alla domanda: che fare in una delle situazioni descritte, ci permettiamo di indicare la condotta da tenere prima e dopo il "fatto";
 - prima** = 1 - prevenire
 - 2 - controllare
 - 3 - essere pronti alla emergenza

- **dopo** = 1 - attivare le polizze assicurative
- 2 - non gestire il fatto con superficialità
- 3 - seguire sempre la vertenza fino alla sua naturale definizione
-
- **raccomandazioni:** possiamo indicare alcune "**attenzioni**" da prestare durante il nostro impegno educativo:
 - a) le unità siano dirette da capi maggiorenni; se ciò non fosse possibile, i capi Gruppo e l'Assistente di Unità dovranno sempre essere dettagliatamente informati di tutte le attività ed i programmi; l'ignorare attività che, per il diritto, si svolgevano sotto la loro responsabilità potrebbe aggravare la loro posizione. I campi, comunque, debbono essere sempre diretti da maggiorenni;
 - b) tutti i soci debbono essere censiti: in caso di infortunio sarà l'assicurazione associativa a rimborsare il danno nei limiti della polizza;
 - c) ogni scout venga accettato sulla base di una domanda scritta, firmata dai genitori; così pure ci si comporti in occasione dei campi e delle vacanze di branco, delle uscite di squadriglia ecc.. I genitori debbono essere informati delle particolarità delle attività più impegnative;
 - d) si usino sempre mezzi di trasporto regolari e mai mezzi di fortuna (evitare in ogni caso l'autostop);

- e) in fase di programmazione delle attività si tengano in considerazione la capacità, l'età e le forze di chi dovrà attuarle: si ottengano sempre gli opportuni permessi ed autorizzazioni;
 - f) tutte le attività debbono essere seguite da persone idonee, capaci ed in numero sufficiente;
 - g) il "pronto soccorso" è indispensabile ad ogni uscita: per i campi occorre garantirsi l'assistenza medica;
 - h) fare attenzione a tutto ciò che può costituire attività specificatamente pericolosa: accensione di fuochi, bagni, abbattimenti di alberi, costruzioni pioneristiche, marcia sui terreni disagiati od in ore notturne, condizioni del mare, fiume, lago e quant'altro per i nautici, ecc...;
 - i) il collocamento e la manutenzione delle attrezzature e delle installazioni richiedono adeguata esperienza ed una attenta sorveglianza;
 - j) non lasciare mai il campo senza la presenza di un capo;
 - k) occorre valutare bene il patrimonio della propria unità, calcolare con un certo margine per gli imprevisti le quote di campo, valutare esattamente le possibilità di reperire fondi prima di assumere impegni finanziari;
 - l) in tutte le attività attenersi alle norme di una particolare prudenza e perizia;
- a questo punto si può partire per nuove rotte e nuove avventure augurando a tutti...buona strada.